



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

DELIBERAZIONE N. 87 del 6 maggio 2024

Oggetto: *Istanza n. 139 presentata dalla Società cooperativa sociale RAGGIO DI SOLE –
Esclusione dalla massa passiva.*

L'anno 2024, il giorno 6 del mese di maggio, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021 ai sensi dell'art. 252 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Euplio Castelluccio, Segretario Comunale	Presidente	X	
Rag. Elda Karim Danielli, Funzionario economico finanziario	Componente	X	
Dr. Paolo Di Lorenzi, Funzionario Economico finanziario	Componente	X	

La Commissione straordinaria di liquidazione

PREMESSO che:

-il Comune di Sant'Antimo (Na), con delibera della Commissione straordinaria n. 10 del 19 luglio 2021, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;

-con D.P.R. del 23 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-il 20 settembre 2021, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione;

-in data 24 settembre 2021 l'Organo anzidetto si è regolarmente insediato presso la sede del Comune di Sant'Antimo, come da Verbale sottoscritto dai componenti, alla presenza di del Vice Segretario Generale e che con successivo D.P.R. 15 novembre 2023 ha assunto l'attuale composizione.

VISTI

- l'art. 191, comma 4, del TUEL che stabilisce che per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del TUEL il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;



COMUNE DI SANT'ANTIMO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL che stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL., che prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato che, nel caso di specie, corrisponde all'anno 2020;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256, comma 1, del TUEL che stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'art. 257 del TUEL che prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;
- l'art. 5, comma 2, del decreto legge 80/2004 che stabilisce che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.";

CONSIDERATO

- che in data 15 febbraio 2022 è stata acquisita al protocollo dell'OSL n. 242 l'istanza, presentata dalla sig.ra Lucia Caputo, legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE, con sede in Casoria (Na), via Piave n. 57, P. iva 05845721215, di ammissione alla massa passiva del proprio credito vantato nei confronti del Comune di Sant'Antimo per un importo complessivo di € 85.784,00 relativo alle fatture n.45/FE del 28.1.2022 e n. 94/Fe dell'11.2.2022, quali corrispettivi per la gestione del servizio di Asilo Nido del Comune di Sant'Antimo;

DATO ATTO che:

- con nota datata 17 febbraio 2022, acquisita al protocollo n. 246/Osl del 17 febbraio 2022, la Società Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE, con sede in Casoria (Na), via Piave n. 57, P. Iva 05845721215, nel comunicare l'erroneità della formulazione dell'istanza di inserimento nella massa passiva, ha chiesto di "*non tener conto dell'iscrizione delle proprie fatture all'interno della massa passiva in funzione del fatto che la procedura di gara seppur pubblicata e conclusa nel 2020 è stata aggiudicata nel 2021*";
- da verifiche condotte presso gli atti d'ufficio, è emerso che le fatture poste alla base del credito vantato dalla Società Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE, di cui all'istanza sopra indicata, non risultano tra i residui passivi trasmessi a questo OS� dal Comune di Sant'Antimo e che le stesse



COMUNE DI SANT'ANTIMO
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 23 agosto 2021

risultano regolarmente pagate, la fattura n. 45/FE, con mandato n. 582 del 17.5.2022 e la fattura n. 94/FE con Mandato n. 979 del 21.7.2022;

VISTI:

- il Decreto leg.vo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n.378 e successive modifiche ed integrazioni che, come indicato all'articolo 269, comma 2, del TUEL continua ad applicarsi, in quanto compatibile;

DELIBERA

- di non ammettere alla massa passiva del dissesto del Comune di Sant'Antimo, per tutte le motivazioni richiamate in premessa, il credito di € 85.784,00 posto alla base dell'istanza di accesso alla massa passiva del dissesto, formulata il 15 febbraio 2022 dalla Società Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE, con sede in Casoria (Na), via Piave n. 57, P. iva 05845721215, in quanto è successivo al periodo di competenza della gestione di liquidazione e, inoltre, risulta già esser stato liquidato da parte del Comune di Sant'Antimo;
- di includere il suddetto debito non ammesso nell'elenco delle passività escluse da allegare al piano di estinzione che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per la successiva approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 7, del testo unico 267/2000;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge;
- di trasmettere la presente deliberazione all'istante Società Cooperativa Sociale RAGGIO DI SOLE, al Commissario straordinario e al Segretario Generale dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione:

Dr. Euplio Castelluccio, Presidente

Rag. Elda Karim Danielli, Componente

Dr. Paolo Di Lorenzi, Componente

